



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

IC - "SAN SPERATO CARDETO" - RC
Prot. 0015743 del 09/11/2021
A-12 (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale A.T.A.

Al Dsga

Bacheca Docenti e Personale ATA

Portale Argo Scuolanext

Al sito web

Oggetto: Direttive circa la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e ss. mm. ii.

- ✓ **Visto** l'art.33 della legge n. 104/1992 come novellato dall'art.24 della legge n. 183/2010, recante "Agevolazioni";
- ✓ **Vista** la Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante: "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24";
- ✓ **Viste** le vigenti disposizioni contrattuali;
- ✓ **Facendo seguito** e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS;
- ✓ **Al fine di** rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica;

si forniscono le seguenti direttive:

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", va inoltrata all'Istituto di titolarità che provvederà all'emissione del relativo Decreto autorizzativo. La medesima richiesta va inoltrata, per conoscenza, anche all'eventuale Istituto di completamento, cui deve essere consegnato, successivamente, il Decreto di riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1. Domanda in carta semplice (All. 1) nella quale dichiarare, tra l'altro, che:
 - a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa";
 - b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per lo stesso assistito;
 - c) la convivenza o meno con l'assistito.
 alla quale allegare:
 - a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

- b) copia conforme all'originale del Verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave dell'assistito;
- c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave – ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare decreto di nomina) nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dalla legge (All. 2).

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6 , della legge n. 104/1992 e ss. mm. ii. devono essere fruiti dal dipendente:

1. **in giornate non ricorrenti;**
2. **comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione;**
3. **non per far fronte a necessità di tipo assistenziale** (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale) ma solamente per necessità di tipo sanitario.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa, inoltre , che , ai sensi della normativa vigente, coloro che usufruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile, da presentare entro il 30 del mese precedente . *(Tale programmazione non esime dall'obbligo di confermare la fruizione del permesso , dandone comunicazione alla segreteria tramite le apposite funzioni del portale Argo in uso nella scuola, di norma, almeno tre giorni prima della fruizione)* Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare le giornate di permesso già programmate dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permessi, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'amministrazione.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 20, co. 3 della legge n. 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla Commissione ASP gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità e disabilità della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104/1992.

Si coglie l'occasione per informare che la scuola, come ogni altra Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione normativa al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Preme , infine precisare , come da consolidata giurisprudenza, che in tema di esercizio del diritto di cui all'art.33, comma 3, legge n. 104 del 1992, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto. Il permesso di cui alla legge. n. 104 del 1992, art. 33, è, infatti, riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

È quindi necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito.

Di conseguenza il prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con l'assistenza al familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale. (Cassazione civile sez. lavoro del 25/03/2019 n.8310 e Cassazione civile sez. lavoro del 22/01/2020 n.1394.)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.